

Informazioni sulla protezione della maternità

Secondo le disposizioni di legge, all'inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve informare le donne in età fertile sui rischi legati al posto di lavoro durante una gravidanza.

Il rischio di danni per il nascituro è maggiore nei primi tre mesi di gravidanza. **In caso di sospetta o comprovata gravidanza, la collaboratrice dovrebbe pertanto informarne immediatamente il proprio superiore, in modo da poter valutare e discutere gli eventuali rischi legati a un'ulteriore occupazione.**



Se, in caso di gravidanza, un pericolo per la salute della madre e del bambino può essere escluso solo con misure di protezione supplementari, queste devono essere verificate regolarmente. Se risulta che l'obiettivo di protezione non viene raggiunto, la donna interessata non può più lavorare in questo settore.

Per garantire l'efficacia delle misure di protezione, il medico curante deve verificare regolarmente lo stato di salute della donna incinta o della madre che allatta. Egli informa la dipendente interessata e il datore di lavoro dei risultati della valutazione, affinché il datore di lavoro possa adottare, se necessario, le corrispondenti misure.

In caso di lavori pericolosi o gravosi, il datore di lavoro deve trasferire una donna incinta o una madre che allatta in un posto di lavoro per lei sicuro ed equivalente.

Le donne incinte e le madri che allattano devono potersi sdraiare e riposare in condizioni adeguate. A tale scopo dovrebbe essere disponibile almeno una sedia a sdraio, se possibile in una stanza tranquilla.

Pericoli

Lavori pericolosi e gravosi

Il lavoro pericoloso e gravoso per le donne incinte e le madri che allattano comprende tutti i lavori che, secondo quanto dimostrato dall'esperienza, risultano essere dannosi per la salute di queste donne e dei loro bambini.

I seguenti lavori sono considerati pericolosi o gravosi:

- Movimentazione di carichi pesanti
- Movimenti e posture che portano a un affaticamento prematuro
- Lavori che coinvolgono forze esterne come urti, scosse o vibrazioni
- Lavori svolti in condizioni di freddo, caldo o umido

- Rischi legati alla fisica (rumore, radiazioni, pressione)
- Rischi chimici, rischi biologici
- Lavori nell'ambito di sistemi di orario di lavoro che, secondo quanto dimostrato dall'esperienza, comportano un'elevata sollecitazione

I rischi operativi sono registrati nella valutazione dei rischi. Questa va discussa con la donna incinta. Sulla base della valutazione dei rischi e delle misure di protezione ivi stabilite, il medico curante (ginecologo/a) decide se proseguire l'occupazione o se emanare un divieto d'impiego.

Alcuni aspetti individuali:

Restrizioni temporali all'occupazione:

- Una donna incinta non può lavorare più di 9 ore lavorative al giorno.
- Nessuna occupazione dopo la nascita fino a 8 settimane dopo il parto.
- Nessun lavoro serale o notturno (20:00 - 6:00) a partire da 8 settimane prima della data di nascita calcolata.
- Durante la gravidanza e dalla 9^a alla 16^a settimana dopo il parto, così come durante il periodo di allattamento, l'impiego è possibile solo con il consenso della gestante o della madre che allatta. Su loro richiesta, queste donne vanno dispensate da lavori per loro gravosi (art. 64 cpv. 1 OLL 1).
- L'allattamento deve essere possibile durante il primo anno di vita:
 - il tempo di allattamento sul luogo di lavoro è considerato orario di lavoro;
 - la metà del tempo di allattamento al di fuori del luogo di lavoro è da considerarsi orario di lavoro.

Agevolazioni durante l'occupazione

In caso di attività svolte prevalentemente in piedi, alle donne incinte deve essere concesso un periodo di riposo giornaliero di 12 ore a partire dal 4° mese di gravidanza e una breve pausa di 10 minuti dopo ogni due ore, oltre alle pause usuali. A partire dal 6° mese di gravidanza, le attività svolte in piedi vanno limitate a un totale di 4 ore al giorno.

Ulteriori informazioni:

- Pagina informativa SECO: [Protezione della maternità](#)

